

Provincia di Grosseto - AOOPGRO
 REGISTRO UFFICIALE
 0206212 - 10/12/2014 - INGRESSO
 Classificazioni 09 09.06
 Allegati 0



Spett.le Provincia di Grosseto
 Area Ambiente – Servizio Ambiente
 Via Trieste, 5
 58100 Grosseto
 provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Per conoscenza
 Amministrazione Comunale Campagnatico
 Amministrazione Comunale Civitella Paganico

Campagnatico, Li 10/12/2014

OGGETTO: OSSERVAZIONI PER “IMPIANTO DI RECUPERO DEL LETAME E FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST ED ENERGIA – COMUNE DI CAMPAGNATICO – PROVINCIA DI GROSSETO - (MARCOPOLO ENGINEERING SpA)

Dalla consultazione e analisi dei documenti relativi alla “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale art. 73bis LR10/2010 e s.m.i.”, riguardanti il Progetto definitivo “Impianto di recupero del letame e frazione umida dei rifiuti, per la produzione di compost e energia pari a 990 kWe, in Loc. Ontaneta nel Comune di Campagnatico” (Proponente Marcopolo Engineering S.p.A), sono state formulate le seguenti osservazioni relative alle criticità di seguito riportate:

1. **Destinazione urbanistica (“area industriale zootecnica”);**
2. **Disponibilità FORSU (Provincia di Viterbo e Nord della Provincia di Roma).**
3. **Impatto del traffico (viabilità);**
4. **Vincolo idrogeologico;**
5. **Vincolo paesaggistico (“SIC - Colline Monte Leoni”).**

1. DESTINAZIONE URBANISTICA

In riferimento alla destinazione urbanistica dell’area oggetto di procedura “AIA/VIA”, si evidenzia che:

“Il progetto di cui trattasi, rispetto a quello già autorizzato, denota la seguente principale differenza: quello già autorizzato trattava solo letame proveniente dalla vicina azienda agricola, mentre il nuovo progetto tratta anche la componente organica di rifiuti proveniente da un contesto più ampio” (paragrafo 5.1 del documento V1-Studio di Impatto Ambientale).

“Secondo il Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Campagnatico (R.U. approvato con D.C.C. n. 63 del 15/11/06 e modificato dal R.U. adottato con D.C.C. n. 23 del 28/07/08) e come riportato dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 25/11/2013, l’area di intervento ricade:

[...]

- per la restante parte delle particelle 137-138-146 e per l'intera superficie delle particelle 142-144, area utilizzata per la realizzazione di tutte le strutture dell'impianto, in area definita: "Subsistema 1 i Boschi di Montorsaio – Intervento 2 – **Insediamiento produttivo, Attrezzature per la Zootecnica**" e pertanto l'area presenta una classificazione urbanistica che contempla già il tipo di attività che si intende inserire." (paragrafo 3.1. della Relazione Illustrativa a corredo del S.I.A).

Quanto riportato sopra è evidentemente una contraddizione in quanto il progetto in oggetto (nuovo progetto) **modifica il contesto in cui si inserisce l'impianto**, definito come "**area industriale zootecnica**" o "**area a destinazione produttiva e per la zootecnica**", in quanto prevede, oltre al trattamento del letame bovino (sottoprodotto di origine zootecnica), anche il trattamento, tra l'altro, della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) **che è invece un rifiuto di origine urbana e non certamente zootecnica**; mentre il progetto già autorizzato (con la A.U. della Provincia di Grosseto ex D.D. 582 del 23/02/2009) si inseriva perfettamente nel contesto definito come "**area a destinazione produttiva e per la zootecnica**", dal momento che trattava solo letame bovino, classificato appunto come sottoprodotto (ai sensi del art. 183 del DLgs. 152/2006) di origine zootecnica.

Quindi l'area in oggetto presenta una classificazione urbanistica ("**insediamento produttivo, attrezzature per la Zootecnica**") che non contempla il tipo di attività che si intende inserire (ovvero il trattamento di FORSU e altri rifiuti), proprio perché non si trattano più solamente sottoprodotti di origine zootecnica (letame bovino) ma anche **rifiuti di origine agricola, alimentare e soprattutto urbana** (FORSU, rifiuti agro/alimentari, rifiuti a base di oli/grassi, sfalci/potature, etc...).

2. DISPONIBILITÀ DI FORSU

"Ad oggi non sono previsti contratti di fornitura con specifiche società agro-industriali e Comuni, in quanto, prima di portare a termine l'iter autorizzativo, i produttori delle matrici organiche potrebbero incorrere in problemi gestionali alle attività produttive stesse impegnandosi per un progetto non ancora in esercizio. Sono stati però contattati informalmente alcuni di essi al fine di testare la reale necessità del territorio e utilizzare tali informazioni per il dimensionamento dell'impianto" (paragrafo 5.8.3 della Relazione Illustrativa a corredo del S.I.A).

In base a quanto sopra riportato ed evidenziato, si deduce che il problema dell'approvvigionamento della FORSU all'interno e fuori dalla Regione Toscana ("si individua come bacino di utenza quello della Provincia di Viterbo e del Nord della Provincia di Roma") sia stato trattato in maniera superficiale e non supportata da dati concreti, dal momento che non sono presenti contratti di fornitura né con specifiche società agro-industriali o aziende agricole limitrofe, né con i Comuni e soprattutto le Province di Viterbo e di Roma, ma sono state fatte solamente delle ipotesi e delle considerazioni sulla base dei dati previsionali ricavati dai Piani Regionali (Piano Rifiuti Lazio-2012; PRB Toscana) e dalla Normativa Nazionale. Quindi si deduce che il dimensionamento dell'impianto in questione (nuovo progetto) sia stato fatto basandosi non su dati certi e reali, ma su delle previsioni elaborate dal Piano di Rifiuti della Regione Lazio 2012 (ATO-Lazio) e dal PRB della regione Toscana, cioè partendo da pure e non verificabili ipotesi progettuali, dal momento che non esiste una reale disponibilità della FORSU attestata da contratti di fornitura ovvero da impegni formali in tal senso. Da quanto precede deriva dunque il rischio di realizzare un'opera del tutto avulsa da reali e fondate esigenze indotte dal sistema territoriale di riferimento e dunque verosimilmente passibile di improbabile avvio e conseguente abbandono.

3. IMPATTO DEL TRAFFICO SULLA VIABILITA' LOCALE

Come precedentemente descritto al punto 1., l'impianto già autorizzato trattava solo letame bovino proveniente dalla contigua Azienda Agricola Zootechnica Annonese srl, mentre il progetto in oggetto (nuovo progetto) *“tratta anche la componente organica di rifiuti proveniente da un contesto più ampio (FORSU)”*. A tale proposito *“è necessario considerare l'impatto del traffico indotto dall'approvvigionamento delle matrici all'impianto. In base ai quantitativi considerati nel bilancio di progetto, si ottiene un flusso di mezzi, nella condizione più gravosa, pari a 15 veicoli/g.*

Tale numero differisce da quello del progetto già autorizzato dalla Provincia di Grosseto ex D.D. 582 del 23/02/2009 per un incremento di 6 veicoli/giorno.”(paragrafo 5.2 del documento VI – S.I.A); si evidenzia che oltre ai mezzi in arrivo, sono presenti anche i mezzi per l'allontanamento dei materiali residui, nonché per il trasporto dei chemicals e quanto altro necessario ai processi impiantistici previsti.

In base a quanto riportato sopra si deduce che tali flussi non sono di entità limitata sotto il profilo quantitativo, dal momento che il numero di mezzi al giorno previsti dal progetto in oggetto sono aumentati notevolmente rispetto al progetto autorizzato (15 veicoli/giorno); tali flussi dunque interessano la viabilità circostante la zona in cui è inserito l'impianto, costituendo un impatto rilevante sulla viabilità locale, costituita dalla “Strada Comunale di Pietratonda”, che è una strada di modeste dimensioni e caratteristiche e pertanto non risulta idonea.

“Per tali materiali, in base ai quantitativi considerati nel bilancio di progetto, per il conferimento di 5 gg/settimana, si calcola un numero di trasporti per la FORSU di 6 mezzi al giorno a cui aggiungere 1 mezzo/settimana per oli/grassi, 2 camion/g per gli sfalci da destinare a maturazione con la frazione solida del digestato. Oltre alle biomasse in ingresso da trasformare in digestato da compostare, in impianto sono previsti come output sistematico, l'ammendante compostato misto, destinabile sul territorio oppure sul mercato nazionale e i rifiuti prodotti dall'impianto. In base al bilancio di massa stimato, si prevede un allontanamento che, in media sull'anno e considerando sempre 5 gg/settimana per il transito, equivale a circa 5 mezzi al giorno per il compost e a circa 1 mezzo ogni due giorni per i rifiuti prodotti dal pretrattamento della FORSU.

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi, si reputa quindi che il numero di veicoli dedicati al trasporto delle matrici organiche non debba alterare l'attuale viabilità che interessa il Comune.” (paragrafo 5.8.3 della Relazione Illustrativa a corredo del S.I.A).

Quanto riportato sopra è evidentemente una contraddizione in quanto il flusso di mezzi complessivamente previsto al giorno (sia per i rifiuti in ingresso che per i rifiuti in uscita dall'impianto) è notevolmente aumentato rispetto al progetto originale autorizzato (fino a 15 veicoli/giorno) e può dunque alterare l'attuale viabilità comunale di accesso agli impianti (“Strada Comunale di Pietratonda”).

Inoltre l'aumento del numero di mezzi pesanti che circolano al giorno nell'intorno della zona in cui è inserito l'impianto, genera un impatto negativo sull'ambiente circostante, sull'atmosfera e sulla popolazione.

Da ciò si deduce che l'impatto del traffico sulla popolazione e la viabilità (come scritto dalla MarcoPolo Engineering SpA) non è di tipo lieve, senza considerare il fatto che il suddetto calcolo, relativo al numero dei mezzi di trasporto previsti al giorno, è comunque sottostimato in quanto il progetto in oggetto (nuovo progetto), rispetto al progetto autorizzato, prevede, oltre ad un quantitativo maggiore di rifiuti in ingresso da trattare, un quantitativo di rifiuti prodotti da allontanare dall'impianto, tale da classificare quest'ultimo come un vero e proprio “impianto

industriale", "di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi", piuttosto che un semplice "impianto di recupero materia dai rifiuti".

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che indica i quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto previsti dal progetto in oggetto (nuovo progetto), a conferma del fatto che il calcolo relativo al flusso dei mezzi al giorno, per il conferimento/allontanamento dei rifiuti dall'impianto, è sottostimato:

PROGETTO IN OGGETTO	
RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO (rifiuti non pericolosi conferiti all'impianto, avviati alla messa in riserva R13 e al successivo recupero R3; secondo Allegato C alla Parte IV del DLgs. 152/2006).	RIFIUTI IN USCITA DALL'IMPIANTO (RIFIUTI PRODOTTI) (rifiuti prodotti a seguito del pretrattamento della FORSU, non recuperati in sito ed allontanati dall'impianto, oltre all'ammendante compostato misto prodotto dall'impianto).
rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata compresi i codici CER 200108, 200302 (FORSU).	codice CER 191204 (plastica e gomma).
sottoprodotti agricoli, alimentari/industriali, compresi i codici CER della famiglia 0201, 0203, 0204, 0205 e 0206, 0207.	codice CER 191212 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211).
sfalci di potatura (CER 200201), rifiuti della silvicoltura (020107) e legno (200138).	codice CER191202 (metalli ferrosi).
prodotti a base di grassi (es. glicerina, olio di frittura, ...), codice CER 200125.	codice 191209 (minerali (ad es. sabbia, rocce)).
	13.02.05* – 13.02.08*(rifiuto pericoloso): scarti di olio minerale per motori – altri oli per motori, ingranaggi e Lubrificazione. (Produzione di rifiuti causati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo elettrogeno).
	15.01.10* (rifiuto pericoloso): imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose. (Produzione di rifiuti causati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo elettrogeno).
	150202*- 16.01.07* (rifiuto pericoloso):

	filtri dell'olio. (Produzione di rifiuti causati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo elettrogeno).
	Ammendante compostato misto (compost) prodotto dall'impianto secondo le operazioni di compostaggio previste.

4. VINCOLO IDROGEOLOGICO

*“L'area esaminata è inserita tra le zone soggette a **Vincolo Idrogeologico** ai sensi del R.D.L. 3267/23, oggi disciplinate dalla Legge Regionale 21.03.2000 n°39 e s.m.i. (Legge Forestale della Toscana) e dal relativo regolamento d'attuazione D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003. Ai sensi della Del.C.P. 58/99 (Proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico) l'area rientra tra le zone deperimate.”* (Paragrafo 3.1 della Relazione illustrativa a corredo del SIA).

“Riassumendo, i potenziali impatti su suolo e sottosuolo derivanti dalla realizzazione dell'impianto sono correlati a:

- costruzione manufatti
- rischi di contaminazione del terreno per infiltrazione
- rischi di contaminazione risorsa idrica sotterranea per infiltrazione
- impermeabilizzazione del suolo
- consumo di suolo
- produzione rifiuti”. (Paragrafo 5.5 del documento V1 – SIA).

Per quanto riguarda la **produzione di rifiuti** si riporta quanto di seguito:

“L'impianto in progetto si configura come un impianto per il recupero di rifiuti prodotti da altri ma è previsto che vengano prodotti, seppur in modeste quantità, degli scarti. Questi ultimi, eventualmente riutilizzabili e/o riciclabili presso altri siti specializzati sono limitati alle fasi di pretrattamento delle matrici da alimentare e alle operazioni di gestione e manutenzione dell'impianto.

In particolare, come è già stato trattato nei paragrafi dedicati alle diverse fasi lavorative presenti nell'impianto, si possono originare i seguenti CER che dovranno essere destinati a recupero o smaltimento fuori dal sito:

Per quanto sin qui illustrato si può asserire che l'impatto del nuovo progetto è del tutto confrontabile con quanto già a suo tempo autorizzato e comunque coerente con la destinazione produttiva del sito.”(Paragrafo 5.5 del documento V1-SIA).

Quanto evidenziato sopra è evidentemente una contraddizione rispetto a quanto descritto nei precedenti punti (1. e 2.), in quanto l'impatto su suolo e sottosuolo del nuovo progetto **non è confrontabile** con quanto già a suo tempo autorizzato, proprio perché il progetto in oggetto (nuovo progetto) prevede la realizzazione di un impianto industriale “di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi” (piuttosto che un semplice “impianto per il recupero di rifiuti prodotti da altri”), avente come matrici in ingresso soprattutto rifiuti di origine urbana (FORSU), rispetto al progetto già autorizzato che prevedeva invece la realizzazione di un impianto di trattamento di soli sottoprodotti

di origine zootecnica (letame bovino). Questo comporta che il progetto in oggetto (nuovo progetto), rispetto al progetto già autorizzato, non sia più compatibile con l'“area a destinazione produttiva e per la zootecnica” in cui si inserisce l'impianto e con l'“area di interesse storico, naturalistico e paesaggistico” in cui si inserisce il sito. Si fa inoltre presente che per le dotazioni impiantistiche previste con il progetto sottoposto ad AIA/VIA, risulta necessario un fabbisogno idrico da prelevare dalle falde, stimato in circa 5.000 m³/anno con una portata di punta di 170 m³/giorno per il ciclo produttivo; tale quantitativo viene approvvigionato con la realizzazione di un nuovo pozzo avente caratteristiche riportate nel documento (Allegato AV3 al SIA – “Studio idrogeologico finalizzato alla costruzione di un pozzo per approvvigionamento idrico”). La presenza di attività che trattano rifiuti (FORSU), può causare contaminazione delle falde interessate dall'emungimento, in quanto non risultano presi particolari accorgimenti per evitare tale fenomeno.

Pertanto l'impatto sul suolo e sottosuolo dovuto alla produzione dei rifiuti e scarti derivanti dalla realizzazione dell'impianto in oggetto (nuovo progetto), non può essere definito di tipo lieve, in quanto potrebbe alterare l'equilibrio idrogeologico del sito stesso, comportando rischi di contaminazione del suolo e dell'acquifero sottostante per infiltrazione.

5. VINCOLO PAESAGGISTICO

Per gli aspetti paesaggistici connessi alla realizzazione del nuovo intervento, dalla documentazione in atti, si rileva che:

“[...] il contesto territoriale in cui è previsto il nuovo impianto è caratterizzato da un elevato grado di naturalità, mentre quello prossimo al sito, risulta collocato all'interno di un'area caratterizzata dalla presenza di ex cave di sabbie silicee, come meglio descritto nella relazione geologica del progetto definitivo, riportata nell'Allegato AV2. In contiguità del sito dell'impianto, inoltre, è presente una grande azienda zootecnica.

[...]

L'impatto nel contesto paesaggistico del nuovo impianto è di limitata entità in quanto:

- l'impianto in progetto si configura di fatto come un completamento di un progetto già autorizzato, anche sotto il profilo paesaggistico.[...].

*- In secondo luogo l'impianto è posto all'interno di un sito in cui è già presente da anni una grande azienda zootecnica costituita da un insieme significativo di manufatti (stalle ed attrezzature di servizio alle stesse), come si può evincere anche dalle foto aeree; il sito, inoltre, è collocato all'interno di una zona interessata nel passato da un'intensa attività estrattiva. **In altri termini: il contesto di elevato valore paesaggistico e naturalistico descritto dal D.M. 7/2/1977 non è compromesso dal progetto di cui trattasi, in quanto l'impianto, avente sotto il profilo formale caratteristiche del tutto simili al limitrofo allevamento intensivo di bovini, è previsto all'interno di un'area da tempo fortemente trasformata per effetto della attività estrattiva, prima, e dell'attività zootecnica poi. Il sito, inoltre, è collocato in area a destinazione produttiva e per la zootecnia (si veda TAV 01) in base alla strumentazione urbanistica vigente.”** (Paragrafo 5.9 del documento V1 – S.I.A).*

Inoltre:

*“Il sito è collocato all'interno di area soggetta a **Vincolo Paesaggistico** 1497/39 ora D.Lgs. 42/2004 s.m.i., in base al D.M. 7/02/1977 “ZONA COMPRENDENTE LE COLLINE MONTELEONI ED IL CONVENTO DELLA NAVE, IL CONVENTO DI BATIGNANO ED I CENTRI ABITATI DI MONTORSAIO E STICCIANO, PER LA PARTE RICADENTE ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPAGNATICO.*

[...]

Nelle vicinanze del sito a circa 500 m ad ovest è presente un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) individuato come IT 51A0009 Monte Leoni.” (Paragrafo 3.1 della Relazione Illustrativa a corredo del S.I.A).


In base a quanto sopra riportato, si deduce che il progetto in oggetto (nuovo progetto) può compromettere il contesto di elevato valore paesaggistico e naturalistico (“SIC – Monte Leoni”), in quanto trasforma l’attività di trattamento inizialmente prevista dal progetto già autorizzato in un’attività diversa (“trattamento della componente organica dei rifiuti (FORSU, ...)”); pertanto il nuovo progetto non può più essere realizzato in prossimità dell’**“area di interesse storico naturalistico comprendente le colline di Monteleoni, i conventi della Nave e di Batignano”**.

6: CONCLUSIONI

Per le motivazioni esposte, che attraversano molteplici aspetti dell’assetto ambientale, storico naturalistico, paesaggistico ed urbanistico si ritiene di poter affermare che la radicale modifica dell’impianto proposta per il recupero del letame e frazione umida dei rifiuti, per la produzione di compost e energia pari a 990 kWe, in Loc. Ontaneta nel Comune di Campagnatico non è meritevole di superare la Valutazione di Impatto e di poter ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale a causa delle numerose contraddizioni insite nell’impostazione generale del progetto anche quanto ai suoi elementi di base, ed inoltre per il sostanziale ed insanabile contrasto con le vocazioni del territorio di insediamento considerati i suoi contenuti specifici e funzionali. Oltre a tali considerazioni si richiama l’attenzione dell’Amministrazione Provinciale relativamente al fatto che se l’iniziativa non è in contraddizione con il Piano Interprovinciale dei Rifiuti sicuramente ne configura una sostanziale modifica priva al momento di qualunque sostegno logico organizzativo della materia e ciò anche in assenza di una preliminare Valutazione di Incidenza.

Circolo Sinistra Ecologia e Libertà Campagnatico

Euro Rocchi



Cognome **ROCCHI**
 Nome **EURO**
 nato il **02-12-1945**
 (atto n. **530** p. **1** S. **A 1945**)
 a **GROSSETO (GR)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CAMPAGNATICO (GR)**
 Via **N. SAURO 15**
 Stato civile.....
 Professione **PENSIONATO/A**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **170**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *[Signature]*
CAMPAGNATICO 07-05-2005

Imprenta del dito indice sinistro **SINDACO**
[Fingerprint]

Scadenza : 06-05-2010
Diritti : 5,42


Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/08/2008,
n. 112 fino al 26.05.2015.

Data 28.04.2010


D'ONORE DEL SINDACO
Letizia Ceni
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Letizia Ceni

AK 3909804



IPZS - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CAMPAGNATICO

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 3909804

DI
ROCCHI EURO